

PROCEDURA PER LA VIGILANZA IN EDILIZIA

Premessa sugli obiettivi della vigilanza

La vigilanza nei cantieri, come per le altre attività produttive, è essenzialmente uno strumento per far prevenzione. Vanno perciò ricercate delle strategie in grado di superare l'intervento caso per caso per raggiungere un obiettivo di efficacia su tutto il comparto.

È bene ribadire che anche per i cantieri edili l'azione di controllo e anche di repressione è fondamentale per dare sostanza alle regole di prevenzione: senza questa azione c'è il rischio che investano in sicurezza solamente le imprese motivate culturalmente, le quali si troveranno però penalizzate sul mercato rispetto a quelle imprese che non intendono investire in sicurezza. Sarebbe velleitario attribuire all'azione di vigilanza il potere di prevenire i singoli infortuni, con l'idea che "se metto a posto quel cantiere non succede l'infortunio". Purtroppo non è così, non fosse altro perché le situazioni di cantiere mutano in continuazione e la situazione riscontrata al momento dell'ispezione può cambiare completamente il giorno successivo.

Va allora pensato ad un tipo di controllo in grado di **rendere positiva l'azione preventiva dei soggetti che sono titolari della sicurezza: i committenti, i coordinatori, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori.**

Fondamentale è riuscire ad avere il **controllo del territorio** dando l'idea che siamo in grado di intervenire su tutte le situazioni a rischio grave – principalmente quelle sotto il **minimo etico di sicurezza**- e che abbiamo la capacità di costringere il "sistema cantiere" ad occuparsi seriamente e quotidianamente della sicurezza dei lavoratori. **Per chi non lavora in sicurezza la probabilità di essere ispezionato** dall'Organo di Vigilanza, e costretto ad adeguarsi sia sotto il profilo delle carenze tecniche che per gli aspetti organizzativi e di programmazione, **deve essere molto alta.**

Per dare corpo a questa probabilità, in molti casi **serve modificare le modalità operative dei Servizi di Prevenzione e Vigilanza** mirando sempre a verificare se quello che si fa va **nella direzione della efficacia** piuttosto che di atti dovuti.

Assume fondamentale importanza, a questo punto, una definizione precisa del minimo etico di sicurezza, in modo da fornire uno strumento di valutazione stringente agli operatori per la scelta dei cantieri da ispezionare durante la cosiddetta azione di monitoraggio del territorio.

La vigilanza va integrata con azioni di **informazione, formazione ed assistenza**, programmate e mirate a far crescere l'attenzione e la cultura preventiva dei professionisti e delle imprese. Si sottolinea che i risultati preventivi sono direttamente proporzionali al livello di sensibilità e attenzione di tutti gli Attori coinvolti nella sicurezza. La repressione senza una parallela crescita culturale del sistema non è in grado di produrre risultati decisivi.

Modello di procedura di vigilanza

Per garantire l'efficienza dei controlli può essere utile suddividere il territorio di competenza in aree, costruite ad esempio accorpando Comuni limitrofi, assegnandole ai diversi operatori incaricati della vigilanza. Dopo un numero di anni giudicato congruo può essere opportuno rivedere le assegnazioni delle aree.

Le modalità per effettuare la vigilanza sono schematizzate nella tabella che segue.

1- Controllo del territorio

- La prima operazione da mettere in atto è "Monitorare il territorio", che ha il significato di tener sotto controllo i cantieri dell'intero territorio di competenza e di garantire prioritariamente l'intervento in tutti quelli "**sotto il minimo etico di sicurezza**" (cfr. **Nota 1**) e **con gravi irregolarità**, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, di sprofondamento e di seppellimento.

- Dall'archivio cantieri saranno estratte le notifiche relative alle diverse zone, al fine di programmare i controlli.
- I cantieri così rilevati, ***ed eventuali altri non compresi nelle notifiche ma comunque riscontrati operativi***, che già dall'esterno appaiono nelle situazioni sopra indicate, saranno oggetto di ***ispezione immediata, interrompendo il monitoraggio, o effettuata nel minor tempo possibile*** (vedi punti 3 e 4).
- I cantieri monitorati, ma che dall'esterno non appaiono nelle condizioni sopra indicate, sono registrati così come descritto al punto 2

2- Monitoraggio senza ispezione

- I cantieri monitorati come al punto precedente, ma non ispezionati, sono registrati su apposita scheda (si riporta un esempio di scheda in **Tab. A**) con i dati minimi di attività. Per questi cantieri non va aperto un "fascicolo".
- Sarà compito di ogni operatore, o dell'organizzazione del Servizio, mantenere in memoria, al fine di un possibile controllo successivo, i cantieri monitorati nelle fasi iniziali del processo edificatorio (scavi, solai).
- Il dato è registrato come attività di monitoraggio

3- Cantieri da ispezionare con priorità 1

Rientrano in questa casistica i cantieri che ***già dall'esterno appaiono "sotto il minimo etico di sicurezza"***; in questi casi la procedura prevede:

- la messa in atto di provvedimenti in grado di produrre l'interruzione immediata delle lavorazioni a rischio: sequestro preventivo ex 321 CPP, prescrizione di cessazione immediata ex art 20 comma 3 del D. Lgs 758/94
- verbale ex 758 ai soggetti interessati
- vigilanza di fase: a seconda della fase (scavo, elevazione delle murature, solai, tetto..) va esaminata la parte specifica di PSC e di POS, mettendo in atto le azioni prescrittive necessarie per rendere operativi i piani.

4- Cantieri da ispezionare con priorità 2

Sono i cantieri che ***già dall'esterno appaiono con gravi irregolarità***, in particolare per il rischio di caduta dall'alto o seppellimento; in questi casi la procedura prevede:

- verbale ex 758 ai soggetti interessati
- vigilanza di fase: a seconda della fase (scavo, elevazione delle murature, solai, tetto..) va esaminata la parte specifica di PSC e di POS, mettendo in atto le azioni prescrittive necessarie per rendere operativi i piani.

5- Cantieri da ispezionare con priorità 3

Sono i cantieri che ***non rientrano nei punti 3 o 4***. Se nelle uscite programmate per le ispezioni, non si riscontrano cantieri che rientrano nella casistica precedente, vanno ispezionati altri cantieri scelti con criteri diversi, ad esempio di ditte o coordinatori conosciuti come

“problematici”, poco o per niente conosciuti, di dimensioni notevoli, senza notifica. In questi casi la procedura prevede:

- verbale ex 758 ai soggetti interessati, oppure verbale di disposizioni oppure verbale senza prescrizioni né disposizioni
- **vigilanza di fase:** a seconda della fase (scavo, elevazione delle murature, solai, tetto ..) va esaminata la parte specifica di PSC e di POS, mettendo in atto le azioni prescrittive necessarie per rendere operativi i piani.

6- Modalità dell'ispezione

- Per quanto possibile le uscite vanno effettuate in coppia.
- Entrando in cantiere è **necessario presentarsi**, possibilmente consegnando il bigliettino da visita di Servizio, avere esposto in evidenza il cartellino di riconoscimento, indossare i DPI (casco e scarpe di sicurezza) e indumenti di riconoscimento del Servizio, DPI ad alta visibilità in caso di cantieri stradali.
- **L'uso dei DPI** va preteso anche per tutte le figure che accompagnano l'ispezione del cantiere.
- **Vigilanza di fase:** a seconda della fase (scavo, elevazione delle murature, solai, tetto..) va esaminata la parte specifica di PSC e di POS, mettendo in atto le azioni prescrittive o dispositive necessarie per rendere operativi i piani.

Versione definitiva: 8 aprile 2010

Nota 1:

Schema delle situazioni di cantiere “sotto il minimo etico di sicurezza”

Per situazione di cantiere “sotto il minimo etico di sicurezza” si intende quella situazione nella quale vi sia il riscontro di una “scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i rischi gravi di infortunio, e *coesistano due condizioni*

- ü *grave ed imminente pericolo di infortuni, direttamente riscontrato*
- ü *la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati.*

In questi casi, che costituiscono anche concorrenza sleale con le imprese che investono in sicurezza, è richiesta l'applicazione degli strumenti repressivi in grado di produrre l'interruzione immediata dei lavori a rischio, vale a dire il *sequestro preventivo* a norma dell'art 321 del CPP oppure la *prescrizione di cessazione immediata dell'attività a rischio* a norma dell'art 20 comma 3 del D. Lgs 758/94.

A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che, comunque, vanno sempre giudicate nella situazione reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalità acquisita in anni di esperienza:

- A. Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisoriale o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell'immediatezza con interventi facilmente praticabili
- B. Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiaramente la tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza
- C. Lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili.

